

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 147}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDÒ, FIANDROTTI, AMODEO, ALAGNA, BARBALACE,
FIORINO**

Presentata il 14 luglio 1983

Norme integrative dell'articolo 58, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, consente l'immissione nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, dei medici interni universitari con compiti assistenziali, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera del consiglio di amministrazione per motivate esigenze delle cliniche ed istituti universitari di diagnosi e cura. L'applicazione di tale norma, così come formulata, comporta una grave discriminazione fra medici interni delle diverse facoltà che, pur avendo svolto le medesime mansioni in un arco di tempo uguale, sulla base di un atto amministrativo mai richiesto da nessuna legge, e pertanto spontaneamente prodotto dalla sola università di Napoli, subiscono ora le conseguenze di una inammissibile disparità di trattamento.

La delibera del consiglio di amministrazione, infatti, costituisce un requisito,

che è di per sé l'eccezione e non la regola, poiché era prassi consolidata presso tutti gli atenei italiani conferire la nomina di medico interno ed attribuire le conseguenti mansioni attraverso le delibere del consiglio di facoltà, emanate in ogni caso in base a precisi e ben codificati criteri di rigida selezione.

Apparve urgente già nella passata legislatura, subito dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, affrontare il problema segnalato, con norme integrative dell'articolo 58, primo comma, lettera i), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, volte ad evitare la creazione di situazioni di inammissibile disparità fra i medici interni dei diversi atenei; occorre anche considerare che sulla base di pareri favorevoli delle avvocature distrettuali dello Stato di Torino, Messina e Genova, talune università hanno già adottato provvedimenti di ammissione ai giudizi di ido-

neità, creando in tal modo un ulteriore livello di disparità. L'ammissione ai giudizi idoneativi dei medici interni, che si trovano nella situazione sopraddetta, non dovrebbe alterare considerevolmente la consistenza degli organici dei ricercatori tenuta presente dal legislatore; infatti le domande per l'inquadramento nei ruoli di ricercatore universitario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono state per tutte le università italiane circa 10 mila, mentre i posti previsti dalla stessa legge sono 12 mila. Dalle domande poi presentate dai medici interni qui considerati e dalle notizie raccolte presso vari atenei risulta inoltre che il numero dei medici interni con compiti assistenziali non supererebbe complessivamente, presso tutte le università italiane, le 1.500 unità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, i medici interni universitari con compiti assistenziali che hanno svolto la loro attività, per almeno un anno alla data del 31 ottobre 1978 e che alla data del 31 luglio 1980 non siano stati dichiarati espressamente decaduti, presso le cliniche e gli istituti universitari di diagnosi e cura per motivate esigenze delle stesse, in possesso di delibera nominativa del consiglio di facoltà.

Resta ferma l'anzianità di attività indicata dall'articolo 58, secondo comma. A tal fine il preside della facoltà rilascia, sulla base della documentazione, una certificazione dalla quale devono risultare gli estremi della delibera del consiglio di facoltà e l'effettivo svolgimento dell'attività fino al 31 luglio 1980.

Gli appartenenti alle categorie di cui al presente provvedimento, se non hanno già presentato domanda di partecipazione alla prima tornata, sono ammessi alla seconda tornata.

Sono esclusi dal giudizio di idoneità i medici interni che alla data del 31 luglio 1980 erano già assunti in ruolo presso altre amministrazioni pubbliche.